



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP22072

Data: 30/12/2022

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Segnalazione dell' Ufficio Campionati Hockey della Fisg del 27/12/2022 relativo all'incontro (21203) di Campionato Naz Under 15 Lombardia-Piemonte-Aosta Under 15 - LO/PI/AO disputatosi a Aosta (AO) il 14/12/2022 tra HC Aosta Gladiators U15 (612) e Hockey Como U15 (285).

B) Precedenti:

Precedenti per A.s.d. Hockey Como (285):
 GSP22027 del 03/11/2022: ai sensi dell' Art. 23 del Regolamento di Giustizia
 GSP22063 del 16/12/2022: a tavolino con il punteggio di 8-2 ai sensi del combinato disposto degli Artt. 30, n.3 del Regolamento di Giustizia e 3.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2022/2023
 GSP22070 del 30/12/2022: a tavolino con il punteggio di 5-0 per violazione della regola 3.2 delle N.O.F.A. Giovanili anno sportivo 2022/2023

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Hockey Como (285)** a tavolino con il punteggio di 8-2 ai sensi del combinato disposto degli Artt. 30, n.3 del Regolamento di Giustizia e 3.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2022/2023.

D) Motivazione:

A.s.d. Hockey Como (285) : dal rapporto arbitrale è emerso che la squadra predetta ha preso parte alla gara schierando una formazione composta da 10 (dieci) giocatori di movimento e 2 (due) portieri, in violazione di quanto dispone la regola 3.2 delle Norme Organizzative Federali Annuali Giovanili 2022/2023 che prevede inderogabilmente, ai fini della regolarità dell' incontro, un numero minimo di 13 (tredici) giocatori di movimento e 2 (due) portieri.

Conseguenza di tale violazione, sotto il profilo disciplinare è, in base al combinato disposto degli artt. 30, n.3 del Regolamento di Giustizia e 3.2 NOFA Giovanili vigenti, quella della perdita della gara a tavolino con lo stesso punteggio di 8-2 maturato sul campo di gara, in quanto risultato più favorevole alla squadra vincitrice.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Como (285).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi